



ANCIM

Associazione Nazionale Comuni Isole Minori

Titolo VII misure in materia di sanità

Art. 47

Comma 4

una quota sulle risorse incrementalì di cui al comma 1°, pari a 10 milioni di euro per ogni anno a partire dal 2025 è destinato a garantire il servizio sanitario nelle isole minori marine che, a causa della loro insularità, non hanno prestazioni sanitarie adeguate.

Art. 50

Comma 3

nelle isole minori marine, sede di ospedali, è riconosciuta una quota pari a 5 milioni di euro per la gestione delle acuzie

Art.51

Comma 4

per individuare un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali prevedere il parere dell'ANCIM come espressione delle autonomie locali delle isole minori marine

Art.55

Comma 5

negli accordi bilaterali di cui al comma 1, prevedere particolare attenzione ai bisogni delle isole minori marine

Art. 56

Comma 2

considerate le particolari condizioni di disagio del pronto soccorso delle isole minori marine una quota pari a 5 milioni di euro delle somme previste dal 1° comma è destinata per indennità delle realtà delle piccole isole marine

Art.59

Comma 3

una quota pari a 5 milioni di euro di cui al comma 2, è destinata ai medici delle isole minori marine



ANCIM

Associazione Nazionale Comuni Isole Minori

Art. 66

Comma 2

tra le Associazioni operanti nel settore inserire l'ANSPI rappresentativa dei medici delle isole minori e tra gli Enti locali inserire ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori)

Art.94

art.1

inserire che il Piano stralcio prevede finanziamenti per le crisi idriche nelle isole minori marine

Art.100

Comma 3

a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno una quota pari a 10 milioni di euro è destinata alle particolari e specifiche esigenze delle isole minori marine

Titolo XIV

Dopo l'art. 109

inserire il 109 bis nelle sedi delle isole dell'Elba, Ischia e Lipari sono reistituite le sedi staccate dei Tribunali